

Qual è il corretto inquadramento da operare presso l'amministrazione di destinazione in caso di trasferimento per mobilità di un segretario titolare di un Comune di classe II?

Ai fini delle procedure di mobilità, coloro che sono iscritti alla fascia professionale A, nonché coloro che sono iscritti alla fascia professionale B con lo stipendio tabellare di cui all'art. 39, comma 1, del CCNL di categoria sottoscritto il 16 maggio 2001, sono equiparati al personale con qualifica dirigenziale per effetto dell'art. 32 del medesimo CCNL.

Il segretario comunale iscritto alla fascia professionale C viene invece "equiparato alla categoria o area professionale più elevata prevista dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di destinazione".

È tuttavia fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), ai sensi del quale "In caso di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione dall'albo, nelle more della nuova disciplina contrattuale, i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati, analogamente a quanto previsto per i segretari appartenenti alla fascia C, nella categoria o area professionale più alta prevista dal sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di destinazione, previa espressa manifestazione di volontà in tale senso."

Ai fini del corretto inquadramento presso l'amministrazione ricevente non rileva, pertanto, la classe del Comune presso la quale il segretario, prima del trasferimento, ricopriva l'incarico di titolarità, quanto piuttosto la fascia (A, B o C) nella quale lo stesso era iscritto al momento del passaggio presso la nuova amministrazione.